

POLICY

Revisione: 02  
Data: 25/07/2023

GE.S.A.C. S.p.A.  
SOCIETÀ GESTIONE AEROPORTI CAMPANI S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO  
(AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231)

**POLICY WHISTLEBLOWING**  
PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI

REV	DATA	NATURA DELLA REVISIONE
00	21/10/2019	Prima emissione
01	25/03/2022	Revisione per inserimento casistica illeciti imputabile all'Organismo di vigilanza
02	25/07/2023	Revisione per aggiornamento sulla base della normativa relativa alla disciplina del <i>Whistleblowing</i> di cui al D.Lgs. 24/2023

## Indice

1. PREMESSA .....	3
2. OBIETTIVO .....	3
3. DESTINATARI .....	3
4. SEGNALAZIONI DI ATTIVITÀ ILLECITE .....	5
4.1 Canali di segnalazione interna .....	5
4.2 Canali di segnalazione esterna .....	7
5. GESTIONE DEI CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA .....	9
6. MISURE DI PROTEZIONE (IVI INCLUSO IL DIVIETO DI RITORSIONE) .....	11
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE .....	14

## 1. PREMESSA

GE.S.A.C. promuove attività finalizzate a prevenire la realizzazione di irregolarità **che possano ledere l'interesse pubblico o l'integrità della Società consistenti in violazioni di disposizioni normative nazionali ovvero europee.**

A tale scopo, **in linea con quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023**, GE.S.A.C. ha definito appositi strumenti per la segnalazione delle suddette irregolarità (c.d. *Whistleblowing*), con il proposito di favorire il contrasto delle stesse attraverso una partecipazione attiva e responsabile dei propri *stakeholders* (dipendenti, collaboratori, fornitori, partner, consulenti, ecc.) e del pubblico in generale.

## 2. OBIETTIVO

La presente *Policy* ha lo scopo di stabilire le modalità attraverso cui effettuare una segnalazione di comportamenti illeciti, commissivi od omissivi, che costituiscano o possano costituire una violazione **di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.**

I principi della presente *Policy* non pregiudicano né limitano in alcuna maniera gli obblighi di legge in tema di denuncia alle Autorità Giudiziarie ovvero alle Autorità di Vigilanza e quelli relativi al trattamento dei dati personali e tutela della *privacy*.

## 3. DESTINATARI

I destinatari della presente *Policy* (di seguito: "Destinatari" o "Segnalanti") sono **i soggetti che operano nel contesto lavorativo della Società, in qualità di:**

- dipendenti;
- lavoratori autonomi;
- collaboratori, liberi professionisti e consulenti;
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Il Segnalante è legittimato ad effettuare la propria segnalazione:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- durante il periodo di prova;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

POLICY

Revisione: 02  
Data: 25/07/2023

- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

#### 4. SEGNALAZIONI DI ATTIVITÀ ILLECITE

I Destinatari che rilevino o vengano a conoscenza di possibili comportamenti illeciti o irregolarità sono tenuti a segnalare, **tramite i canali di seguito indicati, al Comitato *Whistleblowing*<sup>1</sup> ovvero, nei casi successivamente esposti, al Comitato Etico**, i fatti, gli eventi e le circostanze che gli stessi ritengano, in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi di fatto, aver determinato tali violazioni e/o condotte non conformi ai principi comportamentali adottati da GE.S.A.C..

Nello specifico, oggetto di segnalazione possono essere i comportamenti, gli atti o le omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società consistenti in:

- a. **violazioni di disposizioni normative nazionali:** illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello 231 della Società e dei relativi allegati;
- b. **violazione di disposizioni normative europee:** illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato); atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

##### 4.1 Canali di segnalazione interna

Ai fini dell'effettuazione delle segnalazioni, la Società ha predisposto una piattaforma *online* accessibile dal proprio sito *web* alla sezione Azienda/Profilo, o direttamente all'indirizzo:

**<https://whistleblowinggesac.segnalazioni.net>**

La Segnalazione può avvenire in forma nominativa (utente registrato) o anonima (utente non registrato). La prima modalità è tuttavia quella raccomandata, al fine di consentire una più efficace attività di indagine, con le tutele previste.

La segnalazione, anche se anonima, deve essere documentata e circostanziata, così da fornire gli elementi utili e opportuni per consentire un'appropriata attività di verifica sulla fondatezza dei fatti segnalati.

Ove tali elementi siano conosciuti dal Segnalante, è particolarmente importante che la segnalazione includa:

- una descrizione dettagliata dei fatti verificatisi e delle modalità con cui se ne è venuti a conoscenza;
- la data e il luogo in cui l'evento è accaduto;
- i nominativi e il ruolo delle persone coinvolte o comunque gli elementi che possano consentirne l'identificazione;
- i nominativi di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto della segnalazione;
- il riferimento ad eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati.

Le segnalazioni *whistleblowing* non devono avere ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

Mediante la suddetta piattaforma è consentito, altresì, l'invio di una segnalazione orale tramite un sistema di messaggistica vocale. Tale segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto (Comitato *Whistleblowing* o Comitato Etico) mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Infine, il segnalante può presentare una segnalazione richiedendo un incontro diretto con il Comitato *Whistleblowing*/Comitato Etico che deve essere fissato da quest'ultimi entro un termine ragionevole.

In tale caso, la stessa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

<sup>1</sup> Il Comitato *Whistleblowing* è un organo collegiale interno alla Società deputato alla gestione delle segnalazioni *whistleblowing*. Tale Comitato è composto dai Responsabili della Direzione Risorse Umane e Organizzazione e dell'Internal Auditing.

## 4.2 Canali di segnalazione esterna

Oltre ai canali di segnalazione interna alla Società, di cui sopra, il segnalante può effettuare la propria segnalazione attraverso i canali di seguito esposti.

L'accesso ai canali di segnalazione esterna è consentito solo al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dall'art. 6 del D.Lgs. 24/2023 ovvero:

- nel caso in cui non sia prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. 24/2023;
- nel caso in cui la persona segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- nel caso in cui la persona segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- nel caso in cui la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

### Canali esterni presso ANAC

Le segnalazioni *whistleblowing* possono essere trasmesse ad ANAC mediante i canali appositamente predisposti dall'Autorità stessa:

- [piattaforma informatica](#);
- segnalazioni orali;
- incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

### Divulgazione pubblica

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Nella divulgazione pubblica, ove il segnalante riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal D.Lgs. 24/2023 per il *whistleblower*. Laddove, invece, il segnalante divulghi violazioni utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che comunque non ne consente l'identificazione, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, in caso di disvelamento successivo dell'identità dello stesso, le tutele previste se ha comunicato ritorsioni.

**Denuncia all'Autorità giurisdizionale**

Il segnalante può inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo anche rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili. Si specifica che, in tale contesto, possono essere denunciati esclusivamente i reati procedibili d'ufficio.



## 5. GESTIONE DEI CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

La gestione dei canali di segnalazione interna è assegnata al Comitato *Whistleblowing* ovvero al Comitato Etico.

Sono di competenza del Comitato *Whistleblowing* le segnalazioni relative a comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, consistenti in violazioni di disposizioni normative nazionali (ad es. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 o violazioni del Modello Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01) o di disposizioni normative europee (ad es. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione).

Sono di competenza del Comitato Etico le segnalazioni che hanno ad oggetto:

- comportamenti, atti od omissioni, di cui sopra, posti in essere da uno o più componenti del Comitato *Whistleblowing* della Società;
- comportamenti, atti od omissioni, di cui sopra, posti in essere da uno o più componenti dell'OdV della Società;
- violazioni di principi relativi alla materia del conflitto di interessi.

Qualora la segnalazione sia presentata mediante la piattaforma *whistleblowing* della Società, il sistema rilascia dei codici univoci che devono essere salvati e conservati dal segnalante per poter accedere in ogni momento alla segnalazione, seguirne l'iter e accedere alla messaggistica del sistema.

Il segnalante può gestire le proprie segnalazioni, seguendone lo stato di lavorazione e le risposte del Responsabile attraverso un apposito pannello di controllo.

A seguito della ricezione della segnalazione, il gestore della stessa (Comitato *Whistleblowing* o Comitato Etico) è tenuto a rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento entro sette giorni dalla data di ricezione, nonché a interloquire con il segnalante richiedendo a quest'ultimo eventuali integrazioni.

Il gestore della segnalazione effettua una prima verifica sui fatti denunciati e valuta se la segnalazione è di propria competenza e, nel caso in cui non lo fosse, inoltra la stessa al soggetto competente.

Si specifica che, nel caso in cui pervenga una segnalazione avente ad oggetto una potenziale violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 della Società ("Modello 231"), il Comitato *Whistleblowing* provvede a condividerla, mediante la suddetta piattaforma, con l'Organismo di Vigilanza ai fini dello svolgimento delle relative verifiche.

Qualora la segnalazione sia di propria competenza, il Comitato *Whistleblowing*/Comitato Etico effettua una valutazione sul soggetto che ha effettuato la segnalazione (al fine di verificare l'effettiva presenza in capo allo stesso della qualifica di *whistleblower* ai sensi del D.Lgs. 24/2023), nonché sull'ammissibilità della segnalazione, quale segnalazione *whistleblowing*.

Nel caso in cui, a conclusione delle analisi, dovesse emergere l'assenza dell'effettiva qualifica di *whistleblower* da parte del soggetto segnalante, nonché di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella segnalazione, quest'ultima sarà archiviata, unitamente alle relative motivazioni, dal Comitato *Whistleblowing* o dal Comitato Etico.

All'esito dell'istruttoria, qualora sia accertata una violazione ai sensi del D.Lgs. 24/2023, il Comitato *Whistleblowing*, ovvero il Comitato Etico, è tenuto a trasmettere apposita informativa nei confronti dell'Amministratore Delegato ai fini dell'attivazione della contestazione disciplinare e dell'eventuale applicazione di sanzioni nel rispetto della normativa vigente e del Sistema Disciplinare adottato dalla Società.

Inoltre, il Comitato *Whistleblowing* ovvero il Comitato Etico, provvede a riferire, con cadenza semestrale, al Consiglio di Amministrazione in ordine all'attività espletata e agli esiti della stessa. Nel caso in cui il Comitato *Whistleblowing*/Comitato Etico riscontri gravi elementi di criticità o comunque, qualora si ravvisino ragioni di opportunità, provvederà ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione.

Infine, il Comitato *Whistleblowing*, ovvero il Comitato Etico, è tenuto a fornire un riscontro al segnalante entro il termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare al fine di dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.

## 6. MISURE DI PROTEZIONE (IVI INCLUSO IL DIVIETO DI RITORSIONE)

La Società garantisce l'applicazione di misure di protezione (i.e. tutela della riservatezza, protezione delle ritorsioni, limitazione delle responsabilità, misure di sostegno) previste dalla normativa vigente, a favore dei segnalanti, nonché ai seguenti soggetti:

- facilitatore ovvero la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata;
- persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Il gestore della segnalazione è tenuto a valutare che, al momento della segnalazione, il segnalante avesse fondati motivi per credere che i fatti riportati fossero veri. La tutela cessa nel caso in cui sia confermata l'irrilevanza delle motivazioni del segnalante ed anche in caso di condanna in primo grado per diffamazione o calunnia.

### Tutela della riservatezza

Nell'incoraggiare i Destinatari a segnalare tempestivamente possibili comportamenti illeciti o irregolarità, la Società garantisce l'anonimato del segnalante, nonché la riservatezza della segnalazione e dei dati ivi contenuti, anche nell'ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi errata o infondata a seguito delle verifiche effettuate.

Il Responsabile della gestione della segnalazione ha la possibilità di visualizzare l'identità del segnalante, previo consenso espresso dello stesso e, nelle seguenti ipotesi, mediante comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

- nel procedimento disciplinare, laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne, laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni; inoltre, il divieto di rivelare l'identità del *whistleblower* è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

È tutelata anche l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione.

### Protezione delle ritorsioni

All'interno della Società vige il divieto di ritorsione intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

La Società, inoltre, si riserva il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione contro coloro che abbiano presentato segnalazioni in conformità alla presente *Policy*, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o riportato.

Resta inteso che la Società potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque abbia effettuato, in mala fede, segnalazioni false o infondate, al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella segnalazione.

### Limitazione delle responsabilità

È prevista una specifica limitazione di responsabilità per il segnalante rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni (ad es. informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata).

Si tratta nello specifico di limitazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile, amministrativa.

La limitazione di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche, opera esclusivamente nei casi in cui:

- al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione. Il segnalante, pertanto, deve ragionevolmente ritenere, e non in base a semplici illazioni, che quelle informazioni debbano svelarsi perché indispensabili per far emergere la violazione;

- la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 24/2023 per beneficiare delle tutele (fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero tra le violazioni segnalabili ai sensi del d.lgs. n. 24/2023; segnalazioni, interne ed esterne, divulgazioni pubbliche effettuate nel rispetto delle modalità e delle condizioni previste dalla normativa, ecc).

### Misure di sostegno

Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Nello specifico, è pubblicato sul sito dell'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.

## 7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il titolare del trattamento deve garantire che i dati del segnalante siano completamente anonimizzati, sia nella fase della segnalazione che in quella del trasferimento delle segnalazioni, che in quella di conservazione.

Le segnalazioni e la relativa documentazione devono essere conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.